

STATUTO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"RF – RINASCITA FORENSE A.P.S."

TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, NATURA, DURATA

Art. 1 – Denominazione

1. È costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata **"RF – RINASCITA FORENSE A.P.S."**, di seguito anche solo "Associazione" o "RF".
 2. La qualifica di "Associazione di Promozione Sociale" e il relativo acronimo **"A.P.S."**, nonché la dicitura "Ente del Terzo Settore" e il relativo acronimo **"E.T.S."**, sono spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico per effetto dell'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito "RUNTS"), senza necessità di modifica del presente atto.
 3. L'Associazione ha come segno distintivo la dicitura **"RF"**, senza punti. La rappresentazione grafica del segno distintivo (logo) sarà approvata dall'assemblea costitutiva e sarà allegata al presente atto. Il motto dell'Associazione è: "La libertà di pensiero è più forte della tracotanza del potere". (Giordano Bruno).
 4. I soci si impegnano a non usare il logo e il nome dell'Associazione senza specifica autorizzazione scritta, fatta eccezione per l'utilizzo sulla carta intestata e sui biglietti da visita. In caso di uso indebito l'Associazione potrà agire in via giudiziaria per la tutela del proprio segno distintivo.
-

Art. 2 – Sede, sedi secondarie e durata

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di **Salerno**, alla via Generale Gonzaga 7, cap. 84125
2. Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale all'interno del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti, ivi incluso il RUNTS, nei termini di legge.
3. L'Associazione può dotarsi di sedi secondarie, delegazioni e uffici distaccati in tutti i distretti di Corte di Appello o circondari italiani, con delibera del Consiglio Direttivo. In tale ipotesi la sede di Salerno è la sede nazionale.

4. L'Associazione ha **durata illimitata** e può essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati, con le modalità e le maggioranze previste dal presente Statuto.

Art. 3 – Natura e principi generali

1. L'Associazione è un **ente privato non commerciale e senza scopo di lucro**, apartitica e aconfessionale, che opera con **finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**, in conformità ai principi del Codice del Terzo Settore.
2. È espressamente vietata qualsiasi distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione esclusivamente a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.
4. In caso di scioglimento o estinzione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 9 del CTS.

TITOLO II

SCOPO E ATTIVITÀ

Art. 4 – Scopo

1. L'Associazione, senza discriminazioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, ha per scopo:
 - a) la **diffusione e valorizzazione della cultura giuridica**, con particolare, ma non esclusivo, riguardo alla cultura forense italiana;
 - b) la **rappresentanza e tutela degli avvocati e dei praticanti avvocati** nel rispetto della deontologia forense e delle prerogative del Consiglio Nazionale Forense;
 - c) la promozione della **solidarietà professionale e sociale** tra i propri associati e verso la collettività;
 - d) il **reinserimento professionale e sociale** di soggetti in difficoltà attraverso l'accesso alla cultura giuridica e alla consulenza legale di base;
 - e) la promozione dell'**inclusione sociale** mediante attività di orientamento, formazione e sensibilizzazione ai diritti fondamentali della persona;

f) il **sostegno e la valorizzazione dei giovani avvocati e dei praticanti avvocati**, favorendone l'inserimento e la crescita professionale nell'ambito della comunità forense.

Art. 5 – Attività di interesse generale

1. L'Associazione esercita in via **esclusiva o principale** le seguenti attività di interesse generale, in conformità all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, con particolare riferimento alle lettere d), i), v), w) e z):

- a) **Istruzione, formazione professionale e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa:** organizzazione di corsi di aggiornamento, master, seminari, convegni, dibattiti, scuole di specializzazione e alta formazione forense, anche in collaborazione con università, accademie e istituzioni giuridiche europee ed extraeuropee;
- b) **Ricerca scientifica di particolare interesse sociale:** elaborazione e pubblicazione di studi, articoli, saggi e rapporti scientifici sulle tematiche dell'accesso alla giustizia, del diritto costituzionale e dei diritti fondamentali;
- c) **Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici:** attività di sensibilizzazione, informazione e assistenza in materia di diritti fondamentali, anche a favore di soggetti vulnerabili;
- d) **Attività culturali di interesse sociale:** organizzazione di mostre del libro giuridico, Salone del giurista, viaggi culturali in Italia e all'estero finalizzati alla conoscenza del patrimonio giuridico e artistico;
- e) **Promozione della cultura legale e dell'accesso alla giustizia:** istituzione di sportelli informativi, consulenze legali gratuite o a titolo di rimborso spese a favore di soggetti in condizioni di svantaggio economico o sociale.

2. Le attività di interesse generale sono svolte dall'Associazione **avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci**, nel rispetto di quanto previsto dal CTS. I soci volontari che prestano attività non occasionale sono iscritti nell'apposito registro

3. Per il raggiungimento dello scopo la LUFS potrà altresì:

- a) promuovere e sviluppare relazioni tra gli iscritti e con istituzioni nazionali, europee e internazionali;
- b) istituire borse di studio e premi a favore di giovani avvocati e praticanti;
- c) gestire osservatori e laboratori di politica forense presso gli uffici giudiziari;
- d) stipulare contratti di sponsorizzazione e pubblicitari, cedere diritti radiotelevisivi relativi alle proprie manifestazioni;
- e) organizzare iniziative editoriali, anche telematiche, inclusa una rivista giuridica;

f) collaborare con enti, società e associazioni aventi scopi analoghi, purché non in contrasto con l'oggetto sociale.

Art. 6 – Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5, purché **secondarie e strumentali** rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti stabiliti dall'art. 6 del CTS e dai relativi provvedimenti attuativi.
 2. L'individuazione concreta delle attività diverse è operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera, motivata in ordine alla secondarietà e strumentalità rispetto alle attività principali.
-

Art. 7 – Attività di raccolta fondi

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità e al fine di finanziare le attività di interesse generale, l'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del CTS, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.
 2. L'attività di raccolta fondi è realizzata nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle Linee Guida adottate con D.M. 9 giugno 2022 e successive modificazioni.
-

Art. 8 – Convenzioni e co-progettazione

1. L'Associazione può stipulare convenzioni con lo Stato, le Regioni e gli altri Enti Locali, nonché partecipare a forme di co-programmazione e co-progettazione con soggetti pubblici e privati, ai sensi degli artt. 55-57 del CTS.
-

TITOLO III GLI ASSOCIATI

Art. 9 – Tipologia degli associati

1. Gli associati dell'Associazione si distinguono nelle seguenti categorie:
 - a) **Soci fondatori**: sono i firmatari dell'atto costitutivo. La qualifica ha valore storico e rappresentativo e non attribuisce diritti, poteri deliberativi o prerogative ulteriori rispetto a quelli spettanti a ogni altro associato;
 - b) **Soci ordinari**: avvocati e praticanti avvocati regolarmente iscritti all'albo o al registro forense territoriale di qualsiasi distretto italiano;

c) **Soci onorari**: soggetti nominati a vita dall'Assemblea per meriti professionali, culturali o artistici, con le modalità previste dall'art. 13.

2. I soggetti che intendono sostenere economicamente l'Associazione senza assumere la qualità di associato sono disciplinati dall'art. 12 come **Mecenati o Benefattori** e non fanno parte della compagine associativa. Non sono iscritti nel libro degli associati e non hanno diritto di voto, di eleggere o di essere eletti.
-

Art. 10 – Soci fondatori

1. Sono soci fondatori i firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione.
 2. La qualifica di socio fondatore ha valore storico e rappresentativo. Non attribuisce diritti amministrativi, patrimoniali, elettorali o deliberativi ulteriori rispetto a quelli spettanti a ogni altro associato.
 3. I soci fondatori partecipano all'Assemblea con un solo voto ciascuno, alle medesime condizioni previste per tutti gli altri associati.
 4. Possono essere nominati nuovi soci fondatori, tra i soci ordinari con almeno cinque anni di iscrizione all'albo, con delibera dell'Assemblea a maggioranza dei quattro quinti degli aventi diritto al voto. La nomina ha esclusivo valore onorifico.
-

Art. 11 – Soci ordinari

1. Sono soci ordinari gli avvocati e i praticanti avvocati regolarmente iscritti all'albo o al registro forense territoriale di qualsiasi distretto italiano.
2. La qualità di socio ordinario si acquista mediante presentazione di domanda di iscrizione scritta, sottoscritta dal richiedente e controfirmata da almeno due associati in regola con la quota associativa. La presentazione della domanda presuppone la conoscenza e l'accettazione integrale del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni.
3. Il Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Probi Viri, delibera in merito all'ammissione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e, in caso di accoglimento, cura l'iscrizione nel libro degli associati, previa verifica del versamento della quota.
4. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo è tenuto a comunicare per iscritto le motivazioni al richiedente entro quindici giorni dalla delibera. Avverso il rigetto è ammesso ricorso all'Assemblea entro trenta giorni dalla comunicazione.
5. I praticanti avvocati non possono ricoprire le cariche di Presidente, Vicepresidente Vicario, Vicepresidente, Segretario Generale e Tesoriere.

Art. 12 – Mecenati o Benefattori

1. I **Mecenati o Benefattori** sono persone fisiche o giuridiche che, condividendo le finalità dell'Associazione, intendono sostenerla mediante contributi economici, donazioni, lasciti, messa a disposizione di beni o servizi, o altre forme di apporto volontario, **senza assumere la qualità di associato**.
 2. I Mecenati o Benefattori **non sono soci** dell'Associazione. Non sono iscritti nel libro degli associati. Non hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare, di ricoprire cariche sociali né di impugnare le delibere degli organi associativi.
 3. Il Consiglio Direttivo istituisce un **registro dei Mecenati e Benefattori**, distinto dal libro degli associati, nel quale sono annotati i soggetti che hanno formalizzato il proprio sostegno e l'entità del contributo.
 4. Ai Mecenati o Benefattori può essere riservato:
 - a) il titolo onorifico di "Mecenate di LUFS" o "Benefattore di LUFS";
 - b) la menzione negli atti, nelle pubblicazioni e nel sito dell'Associazione, previo consenso scritto dell'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679;
 - c) l'invito, senza diritto di voto, ad eventi, convegni e manifestazioni organizzati dall'Associazione.
 5. I contributi dei Mecenati o Benefattori rientrano tra le entrate dell'Associazione ai sensi dell'art. 19, lett. e), del presente Statuto, e sono destinati esclusivamente al perseguimento delle finalità istituzionali.
 6. I Mecenati o Benefattori non rilevano ai fini del computo del numero degli associati per la verifica dei limiti di cui agli artt. 30 e 36 del CTS.
-

Art. 13 – Soci onorari

1. Sono soci onorari i soggetti che l'Assemblea degli associati, su proposta motivata di almeno due associati in regola, deliberi di nominare a vita in riconoscimento di meriti professionali, culturali o artistici, con il voto favorevole dei quattro quinti degli aventi diritto al voto.
 2. I soci onorari partecipano all'Assemblea con diritto di voto e godono degli stessi diritti degli altri associati, fatta eccezione per l'obbligo di versamento della quota associativa, da cui sono esenti.
 3. Non è richiesto il possesso della qualifica di avvocato o praticante avvocato per essere nominato socio onorario. I soci onorari non possono ricoprire le cariche di Presidente, Vicepresidente Vicario, Vicepresidente, Segretario Generale e Tesoriere, salvo che siano anche avvocati iscritti all'albo.
-

Art. 14 – Diritti e obblighi degli associati

1. Tutti gli associati partecipano a pieno titolo alla vita dell'Associazione e contribuiscono a determinarne le scelte e gli orientamenti, nel rispetto del principio di democraticità di cui all'art. 3 del CTS.
3. La qualità di associato è **personale, volontaria e intrasmissibile**.
4. Tutti gli associati hanno **uguali diritti e uguali doveri**, incluso il diritto di intervenire e votare in Assemblea con un voto ciascuno, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali compatibili con la propria qualifica professionale, di impugnare le delibere assembleari e di recedere dall'Associazione.
5. Tutte le cariche associative sono **gratuite**, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate e preventivamente autorizzate per lo svolgimento dell'incarico, nei limiti di cui all'art. 17 del CTS.
6. Ogni associato ha diritto a:
 - a) partecipare all'Assemblea con diritto di espressione e voto;
 - b) eleggere gli organi sociali ed essere eletto alle cariche compatibili con la propria qualifica;
 - c) essere informato sulle attività dell'Associazione e accedere ai libri sociali nei modi e nei tempi previsti dall'art. 15, comma 3, del CTS;
 - d) impugnare le delibere assembleari contrarie alla legge o allo Statuto, nei termini previsti dall'art 23 del Codice Civile;
 - e) recedere dall'Associazione in qualunque momento, senza diritto alla restituzione delle quote versate.
2. Ogni associato è tenuto a:
 - a) versare le quote associative annuali nei termini stabiliti;
 - b) rispettare il presente Statuto, i regolamenti interni e le delibere degli organi sociali;
 - c) rispettare il codice deontologico del Consiglio Nazionale Forense;
 - d) contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi associativi.

Art. 15 – Perdita della qualità di associato e provvedimenti disciplinari

1. La qualità di associato si perde per:
 - a) **recesso volontario**, comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo in qualunque momento;
 - c) **esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo**, nelle ipotesi di cui al comma 2;
 - d) **perdita dei requisiti di ammissione** (es. cancellazione dall'albo o dal registro praticanti).
2. Costituiscono causa di provvedimento disciplinare:

- a) il mancato rispetto delle norme statutarie, dei regolamenti interni e del codice deontologico del CNF;
- b) comportamenti contrari agli interessi etici dell'Associazione o lesivi della sua immagine;
- c) l'uso indebito del nome, del logo o del segno distintivo dell'Associazione;
- d) ogni condotta idonea a recare danno materiale o morale all'Associazione o agli altri associati.

3. I provvedimenti disciplinari applicabili sono, in ordine di gravità:

- a) richiamo scritto;
- b) sospensione temporanea da uno a dodici mesi;
- c) esclusione dall'Associazione.

- 4. Prima dell'adozione di qualsiasi provvedimento disciplinare, il Consiglio Direttivo, sentito Collegio dei Probi Viri, contesta per iscritto al socio l'addebito, assegnandogli un termine di **dieci giorni** per presentare controdeduzioni scritte e richiedere di essere sentito.
- 5. L'audizione del socio, la fase istruttoria e la proposta di applicazione delle sanzioni, che può essere applicata solo in caso di gravi motivi, è di competenza del Collegio dei Probi Viri;
- 6. L'esclusione dell'associato, su proposta del Collegio dei Probi Viri, viene deliberata dall'assemblea;
- 7. Il provvedimento disciplinare è motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro dieci giorni dalla delibera.
- 8. l'associato può ricorrere all'assemblea e all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione;
- 9. La perdita della qualità di associato, per qualsiasi causa, determina la decadenza automatica da ogni carica sociale eventualmente rivestita e la perdita di ogni diritto connesso alla qualità di associato.

TITOLO IV

I VOLONTARI E IL PERSONALE

Art. 16 – I volontari

- 1. I volontari svolgono la propria attività verso gli altri in modo **personale, spontaneo e gratuito**, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi dell'art. 17 del CTS.
- 2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l'Associazione.

3. Al volontario possono essere rimborsate **soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate** per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 17 del CTS.
 4. I soci volontari che prestano attività di volontariato non occasionale sono iscritti nell'apposito registro e sono assicurati contro malattia, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del CTS.
-

Art. 17 – Personale retribuito

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, **solo quando ciò sia necessario** ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 17, comma 5, del CTS.
 2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività **non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari** iscritti nel registro ovvero al **venti per cento del numero degli associati**, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 36 del CTS.
-

TITOLO V

PATRIMONIO ED ENTRATE

Art. 18 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione, nonché da tutte le entrate e le rendite conseguite, ed è utilizzato **esclusivamente** per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il patrimonio è composto da:
 - a) beni mobili di proprietà dell'Associazione;
 - b) eventuali beni immobili acquisiti;
 - c) fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - d) erogazioni pubbliche o private, donazioni e lasciti testamentari, ivi comprese le destinazioni provenienti dal cinque per mille e dall'otto per mille dell'IRPEF.

Art. 19 – Entrate

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote sociali annuali e contributi degli aderenti;
 - b) contributi volontari di associati e di terzi;
 - c) contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di attività o progetti specifici e documentati;
 - d) contributi di organismi internazionali;
 - e) donazioni, erogazioni liberali, contributi dei Mecenati e Benefattori, lasciti testamentari;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) proventi di attività di raccolta fondi;
 - h) rendite patrimoniali;
 - i) proventi di attività diverse, secondarie e strumentali, nei limiti di legge;
 - j) ogni altra entrata compatibile con le finalità associative e con le disposizioni del CTS.
-

Art. 20 – Quote associative

1. Le quote associative annuali sono stabilite dall'Assemblea degli associati in seduta ordinaria e sono inizialmente fissate come segue:
 - Quota socio fondatore: **€ 100,00**;
 - Quota socio ordinario: **€ 50,00**;
 - Soci onorari: **esenti**.
 2. I Mecenati o Benefattori non versano quote associative. I loro contributi, liberamente determinati, sono gestiti secondo le disposizioni di cui all'art. 12 del presente Statuto.
 3. Le quote devono essere versate entro il quinto giorno del primo mese di iscrizione e, per i rinnovi annuali, entro il **31 gennaio** di ogni anno.
 4. L'Assemblea può deliberare eventuali quote integrative per specifici servizi o attività sociali aggiuntive.
-

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 21 – Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'**Assemblea degli associati**;
 - b) il **Consiglio Direttivo Nazionale**;
 - c) l'**Ufficio di Presidenza**
 - d) Il **Presidente, Vicepresidente Vicario, Vicepresidente, Segretario Generale e Tesoriere**;

- d) il Comitato scientifico, che si comporrà inizialmente della sezione civile, penale e amministrativa;
- e) il Collegio dei Probi Viri;
- f) l'Organo di Controllo;
- g) il Revisore Legale dei Conti.

- 2. Tutte le cariche associative sono **gratuite**, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate e autorizzate.

CAPO I – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art. 22 – Composizione, convocazione e voto

- 1. L'Assemblea è composta da **tutti gli associati** iscritti nel libro dei soci e in regola con il versamento della quota associativa, ove dovuta.
- 2. Ogni associato ha diritto a **un voto**. Sono ammesse solo due deleghe.
- 3. L'Assemblea è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, mediante comunicazione scritta contenente ordine del giorno, data, ora e luogo, inviata con un preavviso di almeno **sette giorni** dalla data di svolgimento, a mezzo posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo ad attestare l'avvenuta ricezione, compresa la comunicazione a mezzo chat comune a tutti i soci.
- 4. È ammessa la partecipazione a distanza, in videoconferenza o teleconferenza, purché siano garantite la verifica dell'identità del partecipante, la possibilità di intervento in tempo reale e la validità del voto espresso.
- 5. Le delibere assembleari sono obbligatorie per tutti gli associati. I soci dissenzienti, assenti o astenuti possono impugnarle nei termini di legge.

Art. 23 – Assemblea ordinaria

- 1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno **una volta all'anno**, entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare su:
 - a) approvazione del bilancio di esercizio consuntivo e, ove dovuto, del bilancio sociale;
 - b) approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio in corso;
 - c) elezione e revoca dei componenti del Consiglio Direttivo;
 - d) elezione e revoca dei componenti del Collegio dei Probi Viri;
 - e) elezione e revoca dei componenti dell'Organo di Controllo e/o del Revisore Legale, ove obbligatori o ritenuti opportuni;

- f) nomina di soci fondatori o soci onorari;
- g) fissazione delle quote associative annuali;
- h) approvazione dei regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- i) decisione sui ricorsi avverso i provvedimenti di esclusione;
- j) creazione di altre sezioni del Comitato scientifico;
- j) ogni altra materia sottoposta dal Consiglio Direttivo o richiesta da almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto.

2. In **prima convocazione** l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di più della metà degli associati aventi diritto al voto. In **seconda convocazione**, da tenersi in giorno diverso dalla prima, è validamente costituita con qualunque numero di presenti.
3. L'Assemblea ordinaria delibera a **maggioranza assoluta** dei voti dei presenti, salvo diversa previsione del presente Statuto.

Art. 24 – Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria per deliberare su:
 - a) **nomina il Presidente, il Vicepresidente Vicario, il Vicepresidente, il Segretario Generale e il Tesoriere;**
 - b) **modifiche del presente Statuto;**
 - c) **scioglimento, trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione;**
 - d) **devoluzione del patrimonio residuo.**
2. Per le **modifiche statutarie e per la nomina del Presidente, Vice Presidenti, Segretario Generale e Tesoriere:**
 - o in **prima convocazione:** presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto e voto favorevole della maggioranza dei presenti;
 - o in **seconda convocazione** (giorno diverso dalla prima): presenza di almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto e voto favorevole di almeno due terzi dei presenti;
3. Per lo **scioglimento:** voto favorevole di almeno **tre quarti** degli associati aventi diritto al voto.

CAPO II – CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 25 – Composizione, nomina e durata

1. Il Consiglio Direttivo è Presieduto dal Presidente dell'associazione ed è composto da un numero dispari di membri effettivi non inferiore a **cinque** e non superiore a **sette e n. 2 membri supplenti**, eletti dall'Assemblea degli associati tra i soci ordinari.

2. I consiglieri durano in carica **quattro anni** e sono rieleggibili, ma non per più di **due mandati consecutivi**. Dopo due mandati consecutivi è possibile essere rieletti solo dopo che sia trascorso almeno un mandato intero.
 3. I componenti del Consiglio Direttivo assenti ingiustificati per almeno **tre sedute consecutive** decadono dalla carica. Il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione scegliendo il sostituto tra i due membri supplenti.
 4. In caso di dimissioni o decadenza di più della metà dei consiglieri, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo integrale del Consiglio Direttivo entro trenta giorni.
-

Art. 26 – Funzionamento e competenze

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della **maggioranza** dei suoi componenti in carica e delibera a **maggioranza assoluta** dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
 2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno **ogni tre mesi** e ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei consiglieri.
 3. Il Consiglio Direttivo esercita le seguenti funzioni:
 - a) gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto, secondo gli indirizzi deliberati dall'Assemblea;
 - b) compimento di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - c) approvazione di tutti gli atti e i contratti inerenti all'attività sociale;
 - d) deliberazione in merito all'ammissione, sospensione ed esclusione degli associati, sentito il parere del Collegio dei Probi Viri;
 - e) predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi da presentare all'Assemblea;
 - f) elaborazione dei regolamenti interni da sottoporre all'approvazione assembleare;
 - g) individuazione delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS;
 - h) mantenimento dei rapporti con gli Enti Locali, le Istituzioni del territorio e il CNF;
 - i) supervisione e coordinamento del Comitato dei Giovani Avvocati;
 - j) ogni altra funzione non espressamente riservata all'Assemblea.
-

CAPO III – UFFICIO DI PRESIDENZA E SUOI COMPONENTI

Art. 27 – Composizione e nomina

1. L'Ufficio di Presidenza è composto da: **Presidente, Vicepresidente Vicario, Vicepresidente, Segretario Generale e Tesoriere**.
2. I componenti dell'Ufficio di Presidenza sono **eletti dall'assemblea straordinaria**.

3. I componenti dell'Ufficio di Presidenza possono essere revocati con delibera motivata dell'assemblea straordinaria, adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti.
 4. L'Ufficio di Presidenza si riunisce **ogni mese** e ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario. Le deliberazioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e sono adottate a **maggioranza assoluta** dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
 5. L'Ufficio di Presidenza cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e gestisce l'ordinaria amministrazione.
-

Art. 28 – Il Presidente

1. Il Presidente ha la **rappresentanza legale** dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Firma gli atti e i documenti; stipula i contratti; agisce, resiste e interviene in giudizio; convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; cura l'esecuzione delle relative delibere; sorveglia il buon andamento amministrativo; verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti.
 2. Predispone, con la collaborazione del Consiglio Direttivo, il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale con le relative relazioni.
 3. Con delibera del Consiglio Direttivo, al Presidente può essere conferita la facoltà di ricorrere ad aperture di conti correnti e di crediti, nonché di contrarre prestiti e mutui, qualora necessario per il raggiungimento delle finalità istituzionali.
 4. Il Presidente decade prima della fine del mandato qualora l'Assemblea non approvi il bilancio di esercizio ovvero qualora sia revocato dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi dei componenti.
-

Art. 29 – Il Vicepresidente Vicario e il Vicepresidente

1. L'Ufficio di Presidenza comprende:
 - a) il **Vicepresidente Vicario** sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni e con i medesimi poteri ivi compresa la rappresentanza legale dell'Associazione – in caso di assenza, impedimento, vacanza della carica o su delega espressa e scritta del Presidente. La sostituzione del Presidente da parte del Vicepresidente Vicario opera automaticamente al verificarsi di un impedimento dovuto a cause non volute dal Presidente, senza necessità di ulteriori atti formali, salva la ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta successiva per gli atti di straordinaria amministrazione. In caso di simultanea assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente Vicario, le funzioni presidenziali sono esercitate dal Vicepresidente ai sensi della lettera b);

b) il **Vicepresidente** coadiuva il Presidente e il Vicepresidente Vicario nello svolgimento delle funzioni istituzionali e coordina, per delega scritta del Presidente, specifici settori di attività dell'Associazione determinati con delibera del Consiglio Direttivo. Al Vicepresidente possono essere attribuite, con delibera del Consiglio Direttivo e su proposta del Presidente, deleghe operative permanenti relative a uno o più dei seguenti ambiti: rapporti con le istituzioni forensi, attività formative, relazioni esterne e comunicazione, supervisione del Comitato dei Giovani Avvocati. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente Vicario, il Vicepresidente assume tutte le funzioni presidenziali.

2. Le deleghe conferite ai sensi del comma 1 sono formalizzate per iscritto, depositate nel libro delle delibere del Consiglio Direttivo e comunicate agli associati mediante affissione o comunicazione elettronica.
3. Nessuna previsione del presente articolo può essere interpretata nel senso di limitare la responsabilità solidale dei componenti dell'Ufficio di Presidenza per gli atti compiuti nell'esercizio delle rispettive funzioni. In ogni caso, la responsabilità personale per gli atti compiuti in nome e per conto dell'Associazione è collegata all'effettiva attività negoziale o gestionale svolta, non alla mera titolarità della carica, in conformità ai principi enunciati dall'art. 38 del Codice Civile e dalla giurisprudenza di legittimità Cit. 6.

Art. 30 – Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale cura la tenuta aggiornata del libro degli associati; provvede al disbrigo della corrispondenza; redige i verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; conserva i libri verbali; supporta il Presidente negli adempimenti amministrativi.

Art. 31 – Il Tesoriere

1. Il Tesoriere provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle delibere del Consiglio Direttivo; predispone gli schemi dei bilanci preventivi e consuntivi; tiene aggiornati i libri e i documenti contabili; riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo sulla situazione finanziaria dell'Associazione.

CAPO IV – COMITATO SCIENTIFICO

Art. 32 Il comitato scientifico si divide in varie sezioni, a secondo della competenza (civile, penale, amministrativa, ecc.). Ogni sezione è composta da cinque a sette membri, nominati ogni quattro anni dall'assemblea straordinaria tra Professori Universitari in materia giuridica, che esercitano la professione forense, e avvocati con almeno cinque anni di anzianità. Possono essere nominati a far

parte di questo comitato, in qualità di osservatori, tutti i giovani avvocati che ne facciano richiesta. Al proprio interno viene nominato un Responsabile, che coordina i lavori della sezione ed ha rapporti con gli altri organi dell'associazione.

Art. 33. Il compito di detto comitato è quello di elaborare proposte legislative in materia giuridica; organizzare convegni, tavole rotonde o tutto quello che consente un'evoluzione culturale della classe forense;

art. 34. I componenti del Comitato scientifico decadono dalla carica in caso di mancata partecipazione alle riunioni delle singole sezioni o in caso di gravi dissidi interni. La revoca viene deliberata dall'assemblea straordinaria.

CAPO V – COLLEGIO DEI PROBI VIRI

Art. 35 – Istituzione, composizione e nomina

1. È istituito il **Collegio dei Probi Viri** (di seguito anche "Collegio"), quale organo di garanzia con funzioni di conciliazione, istruttoria disciplinare e valutazione delle domande di ammissione.
2. Il Collegio è eletto dall'Assemblea degli associati tra i soci onorari. È composto da **tre membri effettivi e due supplenti**, che nella prima riunione utile eleggono al proprio interno il **Presidente del Collegio**. Possono farne parte anche professionisti non avvocati. Dura in carica **quattro anni** e i suoi componenti sono rieleggibili. L'incarico è svolto a **titolo gratuito**.
3. I componenti del Collegio non possono contestualmente essere membri del Consiglio Direttivo, dell'Ufficio di Presidenza o avere interessi in conflitto con le materie oggetto di esame.

Art. 36 – Funzione di valutazione delle domande di ammissione

1. Il Collegio vaglia le domande di ammissione degli aspiranti associati e presenta al Consiglio Direttivo un **parere motivato** su ciascuna domanda, nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 11.

Art. 37 – Funzione di conciliazione: carattere facoltativo e tutela giurisdizionale

1. Il Collegio svolge funzioni di **conciliazione facoltativa e non vincolante** nelle controversie interne insorte tra associati, tra associati e Associazione, o tra associati e organi sociali.

2. Il Collegio formula proposte di componimento *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di conciliazione.
 3. Il ricorso al Collegio in funzione conciliativa è **facoltativo**. Nessuna previsione del presente Statuto può essere interpretata nel senso di escludere, limitare o rendere oneroso il diritto di ogni associato di **adire l'autorità giudiziaria ordinaria** per la tutela dei propri diritti relativi al rapporto associativo, in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell'**art. 24 della Costituzione della Repubblica Italiana**.
 4. L'eventuale avvio della procedura di conciliazione interna **non sospende né preclude** l'esercizio dell'azione giudiziaria.
 5. Il mancato raggiungimento di un accordo, ovvero il rifiuto di una delle parti di partecipare alla procedura, è attestato con verbale e non comporta conseguenze a carico delle parti.
-

Art. 38 – Funzione disciplinare

1. In materia disciplinare il Collegio svolge la **fase istruttoria**, raccogliendo elementi, ascoltando le difese del socio sottoposto a procedimento e delle eventuali persone informate sui fatti, e formulando una **proposta di provvedimento** al Consiglio Direttivo.
 2. Il Consiglio Direttivo adotta il provvedimento disciplinare in conformità alla proposta del Collegio, motivando l'eventuale discostamento dalla stessa.
 3. Avverso il provvedimento disciplinare definitivo l'associato può ricorrere all'Assemblea degli associati, nonché all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge, senza alcuna limitazione derivante da previsioni statutarie.
 4. In sede di giudizio sui ricorsi interni presentati all'Assemblea, il Collegio, **in diversa composizione** rispetto a quella che ha condotto l'istruttoria, formula un parere non vincolante da trasmettere all'Assemblea prima della delibera.
-

CAPO VI – ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE

Art. 39 – Organo di Controllo

1. La nomina dell'Organo di Controllo sarà effettuata qualora siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui all'art. 30 del CTS. L'Assemblea, in ogni caso, può deliberarne la nomina anche in via facoltativa.
2. L'Organo di Controllo è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Almeno uno dei componenti deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali.

3. Ai componenti si applicano le cause di incompatibilità di cui all'art. 2399 del Codice Civile.
 4. L'Organo di Controllo resta in carica per **quattro anni** e:
 - a) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
 - b) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - c) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS;
 - d) può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, anche individualmente, e richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.
-

Art. 40 – Revisore Legale dei Conti

1. La nomina del Revisore Legale dei Conti verrà effettuata qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 31 del CTS. L'Assemblea può deliberarne la nomina anche in via facoltativa.
 2. Il Revisore Legale deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali.
-

TITOLO VII ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 41 – Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale si chiude il **31 dicembre** di ogni anno.
-

Art. 42 – Bilancio di esercizio

1. L'Associazione, in ottemperanza all'art. 13 del CTS, redige il **bilancio di esercizio** formato da:
 - a) stato patrimoniale;
 - b) rendiconto gestionale, con indicazione dei proventi e degli oneri;
 - c) relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
2. Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori a **€ 220.000,00**, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, depositato nella sede almeno **quindici giorni** prima dell'Assemblea convocata per la sua approvazione, e approvato dall'Assemblea entro il **30 aprile** di ogni anno.

4. Il bilancio è redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e depositato nel RUNTS nei termini di legge.

Art. 43 – Bilancio sociale

1. L'Associazione redige il **bilancio sociale** nei casi in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del CTS (entrate superiori a un milione di euro) o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo al fine di rendere conto della propria attività verso la comunità.

TITOLO VIII

MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglIMENTO

Art. 44 – Procedura per le modifiche statutarie

1. Le proposte di modifica al presente Statuto possono essere avanzate da qualunque associato e sono portate all'attenzione del Consiglio Direttivo, che ne cura l'istruttoria e la sottoposizione all'Assemblea straordinaria, previo **parere obbligatorio ma non vincolante** dell'Ufficio di Presidenza.
2. Le modifiche sono deliberate dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'art. 24, comma 2, del presente Statuto.
3. Le modifiche devono essere comunicate al RUNTS entro trenta giorni dalla delibera.

Art. 45 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno **tre quarti** degli associati aventi diritto al voto, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del presente Statuto.
2. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più **liquidatori**, stabilisce le modalità di liquidazione e delibera sulla devoluzione del patrimonio.
3. Il patrimonio residuo, dopo la liquidazione di tutte le passività, è devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad **altri Enti del Terzo Settore** con finalità analoghe o affini, in conformità all'art. 9 del CTS.

TITOLO IX

LIBRI SOCIALI

Art. 46 – Tipologia e tenuta

1. L'Associazione è dotata dei seguenti libri sociali obbligatori:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il libro delle adunanze del Collegio dei Probi Viri;
 - f) il libro delle adunanze dell'Organo di Controllo e/o del Revisore Legale. ove nominati;
 - g) il libro contabile.
 2. I libri di cui alle lettere a), b), c) sono tenuti a cura del Segretario Generale; gli altri sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
 3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del CTS. Possono ottenere copia delle deliberazioni facendone richiesta scritta al Presidente, che vi provvede entro **sette giorni**.
 4. I libri sociali possono essere tenuti in modalità cartacea o elettronica, purché ne sia garantita l'immodificabilità e la consultabilità nel tempo.
-

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 47 – Privacy e GDPR

1. I dati personali trattati dall'Associazione sono conservati e trattati in conformità con il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e il D.Lgs. 101/2018, con formule di consenso espresso e informato al trattamento.
 2. L'Associazione è titolare del trattamento dei dati. Il Consiglio Direttivo nomina, ove necessario, il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) e gli incaricati al trattamento.
-

Art. 48 – Regolamento interno

1. L'Associazione può dotarsi di uno o più regolamenti interni che, in attuazione del presente Statuto, disciplinino le modalità operative dell'attività associativa, le procedure del Comitato dei Giovani Avvocati, i criteri per la concessione delle borse di studio, le modalità di tenuta dei libri sociali in forma elettronica e ogni altra materia ritenuta opportuna.
 2. I regolamenti sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea degli associati.
-

Art. 49 – Adempimenti amministrativi

1. L'Associazione provvede ai seguenti adempimenti:

- a) **Codice Fiscale:** richiesta presso l'Agenzia delle Entrate contestualmente alla registrazione dell'atto costitutivo;
- b) **Registrazione fiscale:** l'atto costitutivo deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate entro venti giorni dalla stipula, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 131/1986;
- c) **Iscrizione RUNTS:** richiesta telematicamente al RUNTS nella sezione APS, allegando atto costitutivo, statuto e documentazione richiesta, ai sensi degli artt. 35 e 46 del CTS;
- d) **PEC:** l'Associazione si dota di casella di posta elettronica certificata;
- e) **IBAN:** il Tesoriere provvede all'apertura di un conto corrente intestato all'Associazione;
- f) **Firma digitale:** il Presidente e il Segretario Generale si dotano di firma digitale per gli adempimenti telematici.

Art. 50 – Clausola di rinvio e normativa di riferimento

- 1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni), del Codice Civile, del Regolamento (UE) 2016/679 e delle leggi vigenti in materia, ivi incluse le disposizioni deontologiche del Consiglio Nazionale Forense.
 - 2. Due esemplari del presente Statuto e di tutte le successive modifiche, firmati da tutti gli associati fondatori, sono conservati nell'archivio dell'Associazione.
-